

# **STATUTO**

## **DELLA "ASSOBON ITALIANA"**

### **ART. 1**

#### ***Denominazione***

In data 12/12/1989 è stata costituita l'associazione denominata "Assobon Italiana", libera, apartitica e senza fini di lucro.

### **ART. 2**

#### ***Statuto***

Lo statuto dell'associazione è stato redatto per atto notaio G. Mariconda di Roma, rep. 21251 - racc. 4776 del 12.12.1989, e poi modificato dall'Assemblea dell'associazione con verbali del 16.01.1992 e del 01.07.2014.

Il presente statuto comprende le precedenti modifiche, riorganizza in modo organico e razionalizzandole le disposizioni e sostituisce le precedenti stesure.

### **ART. 3**

#### ***Sede***

L'associazione ha sede in Roma, presso lo Studio dell'Avvocato Maria Mansi, sito in Via della Maratona, 54.

La sede può essere modificata con delibera del Consiglio Direttivo.

La modifica della sede non comporta revisione dello statuto.

### **ART. 4**

#### ***Durata***

L'associazione ha durata illimitata a decorrere dalla sua legale costituzione e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

### **ART. 5**

#### ***Scopo***

L'associazione ha lo scopo di riunire, con spirito di mutua cooperazione, tutte le imprese che eseguono lavori di ricerca e bonifica di mine ed altri ordigni residuati bellici e di rappresentarle in ogni circostanza in cui risultino coinvolti interessi comuni a tutte le associate.

In particolare si propone di:

- far conoscere in ogni sede, anche istituzionale, i pericoli che derivano, alle persone e alle cose, dall'esistenza di mine e altri ordigni residuati bellici;
- promuovere iniziative affinché, nelle zone ed aree ove esistano mine e altri ordigni bellici, siano intraprese le operazioni di ricerca e bonifica atte a garantire l'incolumità pubblica e a rendere pienamente agibili le zone stesse, specie quando si intendano realizzare infrastrutture ed opere edilizie;
- assistere le imprese di bonifica sul piano tecnico-organizzativo per consentire loro di assolvere adeguatamente i loro compiti;
- promuovere scambi di informazioni ed esperienze tra le imprese associate, concordando indirizzi e intese comuni;
- rappresentare le imprese associate in ogni sede nazionale, comunitaria ed internazionale svolgendo opera promozionale e di difesa dei comuni interessi;
- ricercare e curare rapporti con altre organizzazioni imprenditoriali, con particolare riferimento a quelle analoghe o affini, in campo europeo ed internazionale;
- assistere le imprese sul piano legale approntando idonee forme di consulenza e assistenza anche giudiziaria quando siano coinvolti interessi comuni;
- promuovere l'emanazione delle norme che si ritengano necessarie al conseguimento delle suddette finalità.

## **ART. 6**

### ***Ammissione di nuovi associati***

Possono chiedere di essere ammesse a far parte dell'associazione le imprese italiane che, legalmente e regolarmente costituite, operano con continuità nell'esecuzione dell'attività di ricerca e bonifica da mine e altri ordigni bellici, disciplinata dal D.LGS. 15 marzo 2010 n. 66 e successive modificazioni e dalla Legge 1 ottobre 2012 n. 177 e che risulteranno iscritte nell'albo delle imprese specializzate presso il Ministero della Difesa. Le imprese associate osserveranno le norme dello statuto e le delibere degli organi dell'associazione.

La domanda di ammissione è esaminata in via preliminare dal Consiglio Direttivo che accerta l'esistenza dei requisiti previsti dal presente articolo.

Ove il Consiglio Direttivo accerti la sussistenza dei requisiti, l'ammissione viene deliberata dall'Assemblea con la maggioranza di almeno due terzi degli associati.

L'ammissione si perfeziona con il versamento della quota di iscrizione.

#### **ART. 7**

##### ***Cessazione del rapporto associativo***

Il rapporto associativo viene meno a seguito di dimissioni o per esclusione deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per i seguenti motivi:

- cessazione dell'attività nel settore della bonifica;
- dichiarazione di fallimento;
- cancellazione dall'albo delle imprese specializzate;
- morosità nel pagamento dei contributi associativi protratta per oltre sei mesi dopo la scadenza annuale;
- gravi motivi costituiti da comportamenti dell'impresa associata lesivi dei principi di onorabilità e correttezza e, in generale, degli scopi di cui al presente statuto.

Gli associati, in relazione ai motivi esposti, hanno facoltà di inviare al Consiglio Direttivo eventuali segnalazioni.

Il socio che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'associazione perde ogni diritto sul patrimonio sociale e non ha diritto ad alcun rimborso.

#### **ART. 8**

##### ***Fondo comune***

Il fondo comune è costituito dai contributi delle imprese associate (quota di iscrizione, quota contributiva annuale) e da eventuali contributi volontari straordinari delle associate o di altri Enti, persone fisiche o giuridiche, donazioni e lasciti in quanto accettati dall'Assemblea.

I contributi sono obbligatori e il loro importo e le modalità di versamento sono fissati, annualmente, dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 9**

##### ***Organi della Associazione***

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Revisore dei conti, se nominato dall'Assemblea.

Tutte le cariche sociali hanno durata quadriennale e sono rinnovabili, consecutivamente, per una sola volta.

## **ART. 10**

### ***L'Assemblea***

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione e le sue deliberazioni vincolano tutte le imprese associate.

Partecipano all'Assemblea i rappresentanti legali delle imprese in regola con il pagamento delle quote contributive annuali, o le persone da loro designate con delega scritta.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo con preavviso di quindici giorni:

- almeno una volta ogni sei mesi;
- comunque entro il 28 febbraio per l'approvazione dei bilanci, consuntivo e preventivo;
- ogni volta che ne faccia richiesta al Consiglio Direttivo almeno un decimo degli associati, con un minimo di tre.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora, della prima e della seconda convocazione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno. Tale avviso verrà spedito nelle forme più idonee a garantire la conoscenza della convocazione ed anche mediante email, per quei soci che avranno comunicato preventivamente all'associazione il loro indirizzo di posta elettronica e il consenso a ricevere la comunicazione per via elettronica.

L'Assemblea è depositaria di tutti i poteri dell'associazione in ordine:

1. all'approvazione del programma sociale e alla scelta degli indirizzi di politica generale dell'associazione;
2. all'approvazione dei bilanci annuali, preventivi e consuntivi;
3. all'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati, con un minimo di tre;
4. alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo che, scelti nelle file delle imprese associate, possono anche non essere i rispettivi legali rappresentanti;

5. all'eventuale nomina del Revisore dei conti e all'approvazione del compenso richiesto dal professionista;
6. alla decisione di escludere le imprese associate ai sensi dell'art.7;
7. alla determinazione dell'importo e delle modalità di versamento della quota di iscrizione e dei contributi annuali, su proposta del Consiglio Direttivo;
8. alla determinazione dell'importo e delle modalità di pagamento dell'indennità annuale dovuta agli organi sociali terzi e, dunque, estranei alle imprese associate;
9. all'indennità forfaitaria indicata dal Consiglio Direttivo da erogare ai soggetti, anche rappresentanti di imprese associate, delegati dall'associazione a svolgere attività di particolare impegno;
10. all'ammissione di nuovi associati;
11. all'accettazione di eventuali contributi volontari straordinari delle associate o di altri Enti, persone fisiche o giuridiche, e di donazioni e lasciti;
12. allo scioglimento dell'associazione.

L'Assemblea ordinaria è costituita validamente, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza degli associati in regola con il pagamento delle quote contributive annuali e, in seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora dalla prima, qualunque sia il numero degli associati, in regola con il pagamento delle quote contributive annuali, presenti.

L'Assemblea ordinaria, come costituita, decide a maggioranza.

Ogni associato esprime un solo voto.

Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea dando una delega.

Nel caso in cui un associato dia la delega a un altro associato, il delegato esprimerà in assemblea due voti, uno per realtà.

La votazione può essere palese o segreta.

E' segreta:

- a) per l'elezione delle cariche associative;
- b) per la delibera di esclusione degli associati.

L'assemblea straordinaria delibera sulla modifica delle norme statutarie e sullo scioglimento dell'associazione.

In prima convocazione è validamente costituita qualora sia presente almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote contributive annuali, in seconda convocazione quale che sia il numero dei soci in regola con il pagamento delle quote contributive annuali presenti. La seconda convocazione non può essere fissata prima di un'ora dalla prima convocazione.

E' prescritto il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei presenti anche in seconda convocazione.

Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso per l'impossibilità di continuare l'attività, per delibera dell'Assemblea dei soci e nelle ipotesi disciplinate dal Codice Civile.

La competenza a deliberare è rimessa esclusivamente all'Assemblea straordinaria la quale, a tale fine, è convocata dal Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta inviata al Presidente da almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea stessa, salvo non sia presente il Segretario dell'associazione.

In caso di assenza del Presidente dell'associazione, l'Assemblea sarà presieduta da chi, tra i membri del Consiglio Direttivo, verrà eletto dagli associati presenti quale Presidente dell'adunanza.

Il segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.

Il verbale della seduta viene redatto dal Segretario nel corso dell'Assemblea, viene approvato dall'Assemblea ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario al termine dell'adunanza. Il Segretario provvederà alla trascrizione nel libro delle adunanze e delle delibere dell'assemblea dei soci entro 15 giorni dallo svolgimento dell'Assemblea. Copia del verbale sarà trasmesso a tutti gli associati, anche mezzo email per quei soci che avranno preventivamente comunicato il loro indirizzo di posta elettronica con l'espresso consenso a ricevere le comunicazioni con tale mezzo. Resta inteso che ogni socio ha il diritto di prendere visione e di estrarre copia, a proprie spese, dei contenuti del libro delle adunanza e delle delibere dell'assemblea dei soci.

La partecipazione degli associati all'Assemblea potrà essere garantita anche per via telematica (videoconferenza), su decisione del Consiglio Direttivo, previa richiesta avanzata dall'Associato con preavviso di almeno cinque giorni. Sarà compito del Consiglio Direttivo provvedere ad identificare il sistema telematico più opportuno per il regolare svolgimento dell'Assemblea. Resta inteso che nel luogo indicato nella convocazione dell'Assemblea dovranno essere presenti almeno due membri del Consiglio Direttivo che verranno eletti Presidente e Segretario della riunione, questo per garantire le operazioni di redazione e firma del verbale;

#### **ART. 11**

##### ***Esercizio sociale***

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno; il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo sono approvati dall'Assemblea ordinaria entro il successivo mese di febbraio.

#### **ART. 12**

##### ***Il Presidente***

Il Presidente è il rappresentante legale dell'associazione ed è eletto, a maggioranza, dal Consiglio Direttivo anche nel proprio ambito e può essere scelto, dallo stesso, pure esternamente all'associazione.

Il Presidente non è rieleggibile per più di due volte consecutive, presiede il Consiglio Direttivo e coordina le attività dell'associazione.

Il Presidente presiede l'Assemblea dei soci e ne sottoscrive il relativo verbale.

Il Presidente convoca l'assemblea straordinaria dei soci su deliberazione del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta a lui pervenuta da almeno un terzo dei soci.

Ogni 4 mesi il Presidente predisporrà una relazione sullo sviluppo del programma e sull'operato e sulle attività del Consiglio Direttivo, che verrà inviata a tutti i soci a cura del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 13**

##### ***Il Consiglio Direttivo***

Il Consiglio Direttivo è l'organo che assicura la continuità decisionale e di rappresentanza dell'associazione, nell'ambito dei poteri statutari.

Elegge il Presidente, che può essere scelto tra i suoi membri o può anche essere un soggetto esterno all'associazione e il Segretario-Tesoriere, che viene scelto tra i suoi membri.

Il Consiglio Direttivo ha la gestione amministrativa dell'associazione che viene svolta tramite il Segretario-Tesoriere al quale sono delegati dal Consiglio stesso, se del caso congiuntamente con un altro componente del medesimo organo, il potere di compiere tutte le operazioni contabili e finanziarie che rientrino nell'ordinaria amministrazione e il compito di predisporre il bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio, nonché il bilancio preventivo per l'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo delibera il trasferimento della sede dell'associazione.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitate, anche su iniziativa di uno solo dei suoi componenti, persone ad esso estranee il cui parere si ritenga utile per decidere questioni all'ordine del giorno;

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- il Presidente, qualora lo stesso sia eletto tra i suoi membri;
- il Segretario-Tesoriere;
- tre Consiglieri nel caso in cui il Presidente sia un membro del Consiglio Direttivo, quattro Consiglieri nel caso in cui il Presidente sia un soggetto estraneo all'associazione.

Il Consiglio Direttivo, nel caso di nomina del Presidente tra i suoi componenti, è validamente costituito con la sua presenza, unitamente ad almeno altri due membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti quello del Presidente prevale.

Nel caso di nomina di un Presidente estraneo all'associazione, quest'ultimo non ha diritto di voto. In tale caso e nel caso della nomina del Presidente vacante, il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno tre membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, la votazione dovrà essere rinviata ad altra assemblea.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente e da due membri dello stesso che gliene facciano istanza. Nel caso in cui a fronte dell'istanza ricevuta da due membri del Consiglio Direttivo trascorrono cinque giorni senza che il Presidente invii la convocazione, il Consiglio Direttivo può essere convocato da tre dei suoi componenti. Il

Consiglio viene convocato da tre dei suoi componenti anche quando sia vacante la figura del Presidente.

In ogni caso, la convocazione del Consiglio Direttivo deve pervenire ai componenti almeno sette giorni prima dell'incontro, nelle forme più idonee a garantire la conoscenza della convocazione e anche mediante email, per quei membri che avranno comunicato preventivamente all'associazione il loro indirizzo di posta elettronica con il consenso a ricevere la comunicazione per tale via.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno, nel luogo indicato dalla convocazione. Può riunirsi anche in videoconferenza.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'associazione che è coadiuvato dal Segretario Tesoriere o, in sua assenza, da un segretario eletto dai presenti all'apertura della seduta.

Nel caso in cui sia vacante la figura del Presidente, il Consiglio Direttivo è presieduto dal consigliere più anziano, tra i presenti.

Per ogni riunione dovrà essere redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente, o dal consigliere che ne fa le veci, in caso di vacanza della figura del Presidente, e dal Segretario, le sottoscrizioni varranno anche se apposte digitalmente.

Ogni 4 mesi il Presidente dovrà predisporre una relazione sullo sviluppo del programma e sull'operato e sulle attività del Consiglio Direttivo che verrà inviata a tutti i soci a cura del Consiglio Direttivo con le modalità previste per la convocazione dell'Assemblea.

Le riunioni del Consiglio Direttivo dovranno tenersi almeno 20 giorni prima dell'Assemblea dei soci così che quest'ultima possa prendere visione, già al momento della convocazione, del verbale del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo indica annualmente l'importo della quota di ammissione dei nuovi associati e quello della quota contributiva annuale. Tali importi devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea

Il Consiglio Direttivo determina la misura dell'indennità forfaiaria da liquidare ai soggetti, anche rappresentanti di imprese associate, delegati dall'associazione a svolgere attività di particolare impegno, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo propone l'esclusione degli associati da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo propone le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo delibera che il Presidente convochi l'Assemblea straordinaria, ove ricorrano i presupposti previsti dal presente Statuto e nei casi previsti dalla legge.

#### **ART. 14**

##### ***Il Revisore dei conti***

Il Revisore dei Conti è un organo eventuale. Viene nominato dall'Assemblea dei soci, a maggioranza e scelto tra i professionisti della materia, fuori dall'ambito associativo.

Il suo mandato ha durata quadriennale, è rinnovabile, consecutivamente, per una sola volta ed è revocabile dall'Assemblea, in qualsiasi momento.

Il Revisore dei Conti esercita il controllo su tutta la documentazione contabile e presenta all'Assemblea una relazione sui bilanci, consuntivo e preventivo.

La carica di Revisore dei conti è retribuita e l'ammontare del compenso richiesto dal professionista è accettato dall'Assemblea.

#### **ART. 15**

##### ***Compensi***

In ogni caso, tra quelli previsti dal presente statuto, in cui uno degli organi sociali sia incarnato da una persona estranea all'associazione e alle imprese associate, questa ha diritto a percepire un'indennità annuale nella misura determinata dall'Assemblea.

Al Presidente estraneo all'associazione e ai componenti del Consiglio Direttivo, anche se rappresentanti di imprese associate, spetta il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute in occasione di attività espletate in ragione della carica e debitamente documentate.

Ai soggetti, anche rappresentanti di imprese associate, delegati dall'associazione a svolgere attività di particolare impegno, potrà essere attribuita un'indennità determinata in misura forfetaria, che sarà deliberata dall'Assemblea, su indicazione del Consiglio Direttivo.

La carica di Revisore dei conti è retribuita e l'ammontare del compenso richiesto dal professionista è accettato, con delibera, dall'Assemblea.

## **ART. 16**

### ***Clausola compromissoria***

Ogni controversia tra le imprese associate e l'associazione sarà devoluta all'esame di un collegio arbitrale irrituale, composto di tre arbitri designati due dalle parti e un terzo dal Presidente del Tribunale di Roma.

## **ART. 17**

### ***Scioglimento***

Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso per l'impossibilità di continuare l'attività, nei casi disciplinati dalla Statuto, su delibera dell'Assemblea, e nelle ipotesi disciplinate dal Codice Civile. E' deliberato dall'Assemblea straordinaria, convocata dal Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta inviata al Presidente da almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea straordinaria, in caso di scioglimento, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, su proposta del Consiglio Direttivo e deciderà circa la devoluzione dell'attivo che dovesse eventualmente risultare, dopo il pagamento del passivo e delle spese di liquidazione.

Il liquidatore provvederà alla liquidazione con l'assistenza del Revisore dei Conti, se nominato.